



Verbale assemblea del 19.12.2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 19:00, presso i locali della Parrocchia SS.ma Trinità in Andria, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione **"ENTE SOCIALE ASSISTENZIALE SANITARIO" –ODV-** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017

(Codice del Terzo settore).

Sono presenti i consiglieri sigg.ri

TORTORA avv. Giuseppe -Presidente

TOTA dr.ssa Marilena –Vice Presidente

BUONOMO Mons. Giuseppe –Consigliere

BRUDAGLIO dr.ssa Flora

Sonopresentiisoci:

TOTA dr.ssa Valeria, Bruno dr.ssa Patrizia, Vista dr.ssa Rosanna e Lorusso dr.ssa Nunzia

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente avv. Giuseppe Tortora che chiama a fungere da segretario la consigliera dr.ssa Marilena Tota; il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 8 soci su n° 12 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente fa notare come questa convocazione per la variazione dello statuto dovrebbe avere la connotazione di assemblea straordinaria che, però, si può svolgere con **procedura semplificata**, cioè con le modalità e le maggioranze previste per la deliberazioni dell'assemblea ordinaria come prescritto dall'art. 101 comma 2 del CTS *"al fine di adeguare alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha provveduto alle modifiche occorrenti perché l'Associazione possa ottenere, l'iscrizione nel **Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore – RUNTS-** nella Sezione a) denominata proprio *"organizzazione di volontariato"* ed ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il segretario legge la nuova formulazione dello Statuto ed il Presidente evidenzia le variazioni apportate per l'adeguamento prescritto dal CTS.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

L'assemblea, inoltre, dà mandato al Presidente perché apporti, senza necessità di tornare in assemblea, le variazioni di prassi eventualmente richieste dagli organi preposti, sia in sede di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente verbale con allegata copia dello Statuto, sia per l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(dr.ssa Marilena TOTA)



Il Presidente

(avv. Giuseppe TORTORA)



Registrato a Barletta il 30 DIC. 2022
al n° 1844 serie 3 esatti
EURO Esente



ASSISTENTE TRIBUTARIO*
Emanuele Antonio Langiano
"(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopcedate"

"E.S.A.S. ODV"

con sede in Andria

STATUTO

dell'Associazione "ENTE SOCIALE ASSISTENZIALE SANITARIO - ODV",
brevemente denominata anche "E.S.A.S. - ODV",

DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA

Art. 1-L Associazione "ENTE SOCIALE ASSISTENZIALE SANITARIO – ODV",
brevemente denominata anche "E.S.A.S. - ODV"

L'Ente ha sede legale in Andria (BAT), alla via Bottego, civico n.9 Cod. Fisc 90065340722.
La sua durata è indeterminata. Il suo scioglimento è oggetto di delibera assembleare.

NATURA E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2. NATURA E SCOPO

L'E.S.A.S. ODV è un Ente senza fini di lucro, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, i quali svolgono la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione si prefigge scopi sociali, assistenziali e sanitari nel modo più ampio a favore della persona, della famiglia, formata e in formazione e della procreazione e, in particolare, si propone di curare:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile nonché per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile ed adolescenziale;
- b) lo sviluppo dei valori religiosi, morali e sociali della famiglia nella sua evoluzione ed interezza;
- c) l'indicazione e l'eventuale somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto dell'etica nonché dell'integrità fisica dei soggetti;
- d) la tutela della salute della donna e del nascituro;
- e) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere e favorire la procreazione responsabile, consigliando i metodi e le cure adatti a ciascun caso;
- f) la promozione dello studio e della ricerca scientifica nelle discipline attinenti agli aspetti precedenti e alle precedenti materie.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E FINALITA

Art.3 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

L'Associazione intende esercitare in via principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quale **attività di interesse generale** quelle indicate nell'art. 5, comma 1 del CTS, alle lettere:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al n.1 della Tabella allegata al D.P.C.M.

14/02/2001, assistenza di tipo consultoriale alla famiglia e suoi componenti, alla maternità e ai minori;

d) attività culturali di interesse sociale, attraverso il Consultorio Familiare, quale presidio educativo del territorio.

In particolare l'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

Si propone, l'istituzione e la gestione di uno o più consultori familiari, di cui alla Legge della Regione Puglia 5 settembre 1977 n. 30, attraverso i quali perseguire le finalità istituzionali innanzi enunciate.

ATTIVITÀ DIVERSE

(Art.6, CTS)

Art.4. ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIAL

Art. 5. PATRIMONIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di

bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI

Art. 6. REQUISITI DEI SOCI E AMMISSIONE

Potranno, entrare a far parte dell'Ente, le persone fisiche o giuridiche, gli altri Enti pubblici o privati che, previa domanda, saranno ammessi con deliberazione unanime del Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato (art.23, comma 2 del CTS). Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Il numero dei soci è illimitato. Ogni socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo, nonché all'esame dei libri sociali (art.15, comma 2 del CTS), secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art.15 del presente statuto.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ciascun socio ha diritto a un voto.

Ogni associato, se ed in quanto aderente volontario, presterà la propria attività in modo spontaneo e gratuito, nel rispetto del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno emanando dal Consiglio di Amministrazione e delle delibere assembleari e di consiglio.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo e, quindi, neppure dal beneficiario della stessa. All'associato volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti prestabiliti dal Consiglio di amministrazione.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'E.S.A.S.

Il recesso, su domanda di parte, opererà o dal momento della ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione o dallo scadere dell'anno in corso purché sia comunicato almeno tre mesi prima. La qualità di associato si perde per recesso o esclusione deliberata dal Collegio dei probiviri. L'esclusione potrà essere pronunciata in dipendenza di violazioni gravi e ripetute dei doveri sociali. La delibera di esclusione deve contenere le motivazioni che la giustificano.

ORGANI DI GOVERNANCE

(Artt.24, 25 & 26, CTS)

Art.7. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

L'Assemblea dei soci,
Il Consiglio di Amministrazione,
Il Presidente,
Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche direttive sono elettive e gratuite.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI (artt.24 & 25, CTS)

Art. 8. L'ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria, anche fuori della sede associativa.

L'assemblea **ordinaria** deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro e non oltre il 31 marzo. Essa è competente a discutere e approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; eleggere le cariche associative; deliberare sugli altri affari di sua competenza iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea **straordinaria** può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Ente, per deliberare circa questioni relative alle modificazioni dello statuto, nonché per lo scioglimento dello stesso ente e devoluzione del patrimonio.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta mediante avviso scritto o con altro mezzo informatico o telematico recapitato agli associati almeno dieci giorni prima, indicando il giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti in discussione.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre dovrà convocare l'Assemblea quando ne sia richiesto da almeno un quinto degli associati, che dovranno indicare gli argomenti da trattare.

Art. 8. VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano; saranno fatte per appello nominale quando ne faccia domanda un numero di associati che rappresenti almeno un quinto di quelli presenti.

Per le elezioni delle cariche associative si procederà esclusivamente a scrutinio segreto.

Ogni associato ha un solo voto; gli associati assenti potranno farsi rappresentare solo da altri associati che non siano amministratori, mediante delega scritta.
Ogni associato non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Art.26, CTS)

Art. 9. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri, che devono essere associati. Nella prima riunione, convocata e presieduta dal consigliere più anziano d'età, il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un consigliere per assolvere alle funzioni di segretario. Gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta solo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente.

Il Consiglio d'amministrazione all'inizio del suo mandato triennale richiede all'Ordinario diocesano la nomina di un consulente etico che rimane in carica per lo stesso periodo di durata del mandato del consiglio d'amministrazione. Il consulente etico partecipa alle riunioni del Consiglio d'amministrazione e della assemblea con parere consultivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni; in caso d'impedimento o di momentanea assenza le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci su propria iniziativa o su richiesta scritta avanzata da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta per iscritto e spedita o recapitata a mano, o con altro mezzo informatico o telematico, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, col mezzo più celere, almeno due giorni prima.

Per le riunioni del Consiglio, ove non sia diversamente disposto, è necessaria la presenza della

maggioranza degli amministratori e le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 11. COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria fatta eccezione di quelli che, per disposizione di legge e del presente statuto sono riservati all'Assemblea. Pertanto, rientra nei poteri di Consiglio di amministrazione, in via esemplificativa:

- a) l'elezione di Presidente e Vice Presidente e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) l'ammissione degli associati;
- c) il provvedere a tutti gli adempimenti contabili e di bilancio previsti dal CTS, da sottoporre all'Assemblea;
- d) l'istituzione e il funzionamento del **Consultorio familiare** e degli **altri servizi sociali** previsti all'art. 3 del presente statuto;
- e) la delega dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio con la fissazione dei relativi limiti.

II PRESIDENTE

Art. 12. COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale sostanziale e processuale dell'Ente e la firma sociale. Egli è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati donativi per qualsiasi somma e per qualunque ragione, rilasciandone quietanza liberatoria.

Egli può stare in giudizio sia come attore che convenuto, e nominare avvocati o procuratori alle liti. Al Presidente, infine, sono delegati i più ampi poteri senza possibilità di eccepire difetto di mandato, per l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio e dall'Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra estranei, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.

Associati ed Ente sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, quelle derivanti da deliberazioni degli organi associativi, nonché quelle relative all'esclusione degli associati in dipendenza di gravi e ripetute violazioni dei doveri sociali.

I probiviri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente.

SCIoglimento

Art. 14. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento può essere disposto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, adottata

con il voto favorevole almeno dei 3/4 degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea degli associati nominerà uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

REGOLAMENTO

Art. 15. REGOLAMENTO INTERNO

Il Consiglio di amministrazione potrà predisporre un regolamento interno che disciplina più compiutamente la vita associativa ed i servizi istituiti, da approvare in assemblea ordinaria.

L'E.S.A.S. potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dalle proprie istituzioni.

RINVIO

Art. 16. LEGGI APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi anche speciali, in particolare al Decreto Legislativo del 03/07/2017, n.117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

Andria, 19 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Marilena TOTA)



IL PRESIDENTE
(Avv. Giuseppe TORTORA)

